

COMUNE DI CINQUEFRONDI

(Provincia di Reggio Calabria) Corso G. Garibaldi, nº 103 - Ufficio Tecnico - Tel. 0966-939121 - 939113 Fax 0966-940818

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO DEGLI AUTOVEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha come oggetto la concessione del "Servizio di Revisione e Collaudo degli Autoveicoli a Motore e loro Rimorchi".

Art. 2 - Modalità della concessione

Il conferimento della concessione per lo svolgimento del "Servizio di Revisione e Collaudo degli Autoveicoli a Motore e loro Rimorchi", viene concretizzato dall'Amministrazione comunale mediante procedura aperta a cui possono partecipare cittadini singoli o associati, scevri da qualsiasi impedimento di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I requisiti previsti per l'attività indicata, devono essere posseduti all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.

Nell'esercizio dell'attività di cui alla convenzione, l'aggiudicatario dovrà applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni giuridiche ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque osservare con scrupolo le norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 3 - Determinazione del canone annuo

Il canone annuo posto a base di gara è fissato in € 300,00 (Euro TreCento/00)

L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che rispetto a tale importo proporrà il maggiore aumento.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a provvedere alla revisione *gratuita* di tutti gli automezzi di proprietà del Comune di Cinquefrondi.

Nel caso in cui, per un qualunque motivo, il concessionario non dovesse essere in grado di provvedere alla revisione di un mezzo comunale entro 15 gg. dalla richiesta, vi dovrà provvedere, a proprie cure e spese, preso altro Centro di Revisione

Art. 4 - Durata della concessione e modalità di pagamento del canone

La concessione avrà durata per **anni 9 (nove)** <u>dal 01.01.2019 al 31.12.2027</u> insuscettibili di automatico rinnovo.

E' riservata al Comune la facoltà di risoluzione anticipata in qualsiasi tempo per ragioni di pubblico interesse, mediante preavviso di mesi sei, da darsi con semplice lettera di ufficio.

Nel caso in cui il Comune eserciti la facoltà di cui al precedente comma, il concessionario avrà diritto esclusivamente al rimborso del pro rata eventualmente già pagato, alla dispensa pro rata di quello ancora da pagare.

La somma da riconoscere al concessionario nei casi previsti dal presente articolo, in difetto di concordamento, sarà determinata e liquidata dall'Ufficio Tecnico comunale, ferma restando la facoltà del locatario di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria in caso di contestazione.

Il canone offerto dall'aggiudicatario per la concessione del servizio, dovrà essere corrisposto in rate annuali **a decorrere dalla data di stipula del contratto e successivamente** entro il mese di gennaio di ciascun anno di riferimento.

L'aggiudicatario, dovrà comunque versare, alla stipula del contratto, una somma pari a n° **una annualità anticipata** che sarà decurtata alla scadenza della concessione.

I canoni di concessione sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale a partire dall'inizio del secondo anno di locazione sulla base del 75% dell'indice ISTAT prezzi al consumo. L'aggiornamento opererà automaticamente, senza necessità di preventiva richiesta.

Art. 5 – Possesso dei requisiti

Per poter partecipare alla gara, la Ditta interessata dovrà essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, della seguente attrezzatura e/o documentazione:

- 1. Fabbricato idoneo sito nel Comune di Cinquefrondi per le operazioni di revisione autoveicoli, dotato della seguente attrezzatura minima:
 - Un frenometro;
 - Un opacimetro;
 - Un analizzatore dei gas di scarico;
 - Un centrafari:
 - Un ponte elevatore (o fossa di ispezione);
 - Un banco di prova giochi;
- 2. Certificato di agibilità dei locali "ad uso revisione autoveicoli";
- 3. Area di pertinenza al fabbricato non inferiore a mq. 500 (cinquecento) destinata a parcheggio dei veicoli degli utenti del "Centro di Revisione";
- 4. Possesso del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività pertinente al servizio da espletare e dei requisiti di impresa specificamente previsti dalle leggi relative all'esercizio del servizio di revisione autoveicoli;
- 5. Idoneità da parte della Motorizzazione Civile dei locali e delle attrezzature.

Art. 6 - Oneri a carico del Concessionario

Sono da considerarsi a carico del concessionario e, per tutto il periodo di gestione:

- Le spese di contratto e di registro;
- Le spese per la revisione gratuita di tutti gli automezzi di proprietà del Comune di Cinquefrondi.

Art. 7 - Deposito provvisorio

I concorrenti all'atto della presentazione dell'offerta sono tenuti a depositare alla Cassa comunale, nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, la somma di € 54,00 (Euro Cinquantaquattro/00) quale cauzione provvisoria a garanzia degli impegni che vanno ad assumere con la partecipazione alla procedura di scelta del contraente.

Detta somma sarà restituita, per l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione della convenzione-contratto, per gli altri partecipanti quando l'Amministrazione comunale, tramite il responsabile del servizio, avrà definitivamente approvato le risultanze di gara.

Art. 8 – Adempimenti per la stipula del contratto

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali e del pagamento del canone annuo il concessionario, prima della firma del contratto, sarà tenuto alla costituzione delle seguenti garanzie:

Deposito cauzionale <u>pari a 1 (una) annualità di canone</u>, sostituibile con fidejussione bancaria o polizza fideiussoria di primaria società assicuratrice, con clausola di pagamento a prima richiesta, senza il beneficio dell'escussione del debitore principale e senza eccezioni; il Comune potrà rivalersi sulla cauzione in caso di morosità, di danni arrecati all'immobile o di applicazione della penale prevista per la risoluzione del contratto;

Detta cauzione, in qualsiasi forma prestata sarà svincolata al termine della durata della Concessione senza alcun aggravio di interessi o maggiorazioni a carico dell'Ente appaltante.

• **Dimostrazione** di non avere alcuna presenza di pendenze di qualsiasi genere anche di natura economica, fiscale e tributaria con il Comune di Cinquefrondi anche da parte di tutti i componenti il proprio nucleo

familiare e relativamente all'immobile in cui sono residenti e/o domiciliati e al fabbricato destinato all'attività di revisione e collaudo.

In caso di società, consorzi le pendenze di cui sopra si intendono riferite alla società o al consorzio e al fabbricato destinato all'attività di revisione e collaudo.

Art. 9 – Inizio attività.

Il concessionario dovrà provvedere a dare inizio all'attività entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione d'aggiudicazione.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

L'attività dovrà essere gestita personalmente dall'aggiudicatario o da personale alle sue dipendenze, essendo vietata la cessione d'attività ed il subappalto, fermo restando in ogni caso la responsabilità diretta verso l'Ente da parte dell'aggiudicatario.

Art. 11 - Penalità e risoluzione della Convenzioni

Costituiscono inadempimento grave da parte dell'aggiudicatario, idoneo da solo a giustificare la risoluzione del contratto di concessione, i seguenti comportamenti od omissioni:

- a) Inosservanza di leggi e regolamenti in favore dei propri dipendenti;
- b) Il rifiuto, da parte dell'aggiudicatario di consentire le ispezioni che l'Ente appaltante riterrà di effettuare nel proprio interesse;
 - c) Il mancato inizio dell'attività nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente Capitolato;
 - d) La chiusura dell'attività per un periodo superiore ai due mesi senza giustificato motivo;
 - e) Il subaffitto o la cessione del contratto di locazione, in qualsiasi forma venga effettuato;
- f) Il mancato pagamento del canone e/o la mancata revisione degli automezzi di proprietà del Comune di Cinquefrondi entro i termini previsti all'art. 4;
- g) Ogni infrazione ai patti contrattualmente, come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario, o del personale dipendente, che potesse comunque compromettere l'Ente appaltante;
 - h) La cessione dell'attività ed il subappalto della gestione imprenditoriale.

Il Responsabile del Procedimento, verificandosi una delle suddette ipotesi, ovvero qualsiasi altra grave inosservanza del contratto, potrà notificare senz'altro la volontà del Comune di risolvere il contratto. Nel caso in cui il concessionario possa porre rimedio alle violazioni o comunque conformare il proprio comportamento agli obblighi contrattuali, la risoluzione potrà essere preceduta dalla notifica di diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

La risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatario, ne comporterà l'obbligo di pagare, a titolo di penale, una somma pari a 2 (due) annualità di canone.

Art. 12 – Riferimenti alle disposizioni del Codice Civile.

Per tutto quanto non è tassativamente determinato nel presente capitolato e dalla convenzione, le parti contraenti si riferiscono alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 - Spese di stipulazione

Tutte le spese di contratto e di registro sono ad esclusivo carico del concessionario.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Maurizio CARLINO

Il Legale Rappresentante